

Regione Liguria
Servizio Energia
Via Fieschi, 15
16121 Genova



Infrastrutture Recupero Energia
Agenzia Regionale Ligure
Via XX Settembre, 41
16121 Genova

CAITEL

Catasto degli Impianti Termici della Regione Liguria

F.A.Q.

Domande e Risposte

SOMMARIO

1.	LA NORMATIVA SUGLI IMPIANTI TERMICI IN REGIONE LIGURIA	5
1.1.	Quali sono i principali riferimenti normativi in materia di impianti termici ed efficienza energetica?.....	5
1.2.	Quali sono le Autorità Competenti che eseguono gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici in Regione Liguria?.....	5
1.3.	Quali impianti termici occorre accatastare su CAITEL?	6
1.4.	Quali impianti sono esclusi dall'obbligo di registrazione su CAITEL e non sono soggetti alle disposizioni legate all'esercizio, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici?...	7
1.5.	Un impianto termico a servizio di un edificio adibito a luogo di culto ed allo svolgimento di attività religiose deve essere registrato su CAITEL?	8
1.6.	Cosa prevede l'articolo 7 del D.Lgs. n.192/2005 e ss.mm.ii.?.....	8
1.7.	I generatori di Acqua Calda Sanitaria (ACS) devono essere registrati su CAITEL?	8
1.8.	Chi è il "Responsabile dell'impianto termico" in base alla normativa vigente?	9
1.9.	Chi è il "Terzo responsabile dell'impianto termico" in base alla normativa vigente?	9
1.10.	Cosa si intende per manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto termico?.....	9
1.11.	Gli impianti termici alimentati a biomassa devono essere registrati su CAITEL?	10
1.12.	Gli impianti termici alimentati a biomassa sono soggetti al controllo di efficienza energetica? ..	10
2.	L'ACCESSO AL SISTEMA CAITEL	11
2.1.	Come accedere al sistema CAITEL?.....	11
2.2.	Chi può accedere al sistema CAITEL?.....	11
2.3.	Quali dati può consultare il responsabile d'impianto?	12
2.4.	Come richiedere l'accreditamento per l'accesso al Catasto degli Impianti Termici della Regione Liguria - CAITEL?	13
2.5.	Come registrare l'operatore generico che opera per conto della ditta?.....	14
2.6.	Come comunicare le variazioni relative a Partita IVA o Ragione Sociale dell'impresa di manutenzione accreditata su CAITEL?.....	14
3.	LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SU CAITEL	15
3.1.	Quali sono i campi che descrivono l'indirizzo in cui è ubicato l'impianto?	15
3.2.	Come devono essere compilati i campi che descrivono l'indirizzo in cui è ubicato l'impianto termico?	15

3.3.	Qual è la differenza tra il campo “Numero Civico (nuovo formato)” ed il campo “Numero Civico (vecchio formato)”? Qual è la funzione del filtro “Numero Civico da correggere”?	15
3.4.	Cos’è un Gruppo Omogeneo? Ad ogni codice CAITEL corrisponde sempre solo un Gruppo Omogeneo?	16
3.5.	Con quale criterio deve essere richiesto il codice CAITEL?	17
3.6.	Cosa fare nel caso in cui il manutentore incorra in un impianto privo di codice CAITEL?	18
3.7.	Cosa fare nel caso in cui non sia possibile subentrare ad un impianto su CAITEL a causa della presenza di RCEE non protocollati da un’altra ditta?	19
3.8.	Cosa fare in caso di subentro errato su CAITEL?	19
3.9.	Cosa fare nel caso in cui non si possa risalire alla data di installazione di una macchina?	20
3.10.	Cosa fare nel caso in cui sia necessario modificare il campo “Anno scadenza bollino” a causa dell’errata indicazione della “Data installazione” di una macchina in CAITEL?	20
3.11.	Cosa fare nel caso in cui sia necessario modificare il campo “Anno scadenza bollino” a causa dell’errata indicazione del Gruppo Omogeneo in CAITEL?	20
3.12.	Cosa fare quando un codice CAITEL è “conteso” da due manutentori?	21
4.	IL RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA (RCEE)	22
4.1.	Per quali impianti occorre trasmettere il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) e versare il relativo contributo previsto dalla normativa vigente?	22
4.2.	Entro quanto tempo dalla data di effettuazione del controllo (data dell’intervento) occorre trasmettere il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE)?	22
4.3.	Con quale frequenza occorre effettuare i controlli di efficienza energetica sugli impianti termici e quindi trasmettere il relativo Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE)?	22
4.4.	A quanto ammonta il contributo da versare per la trasmissione del RCEE?	23
4.5.	In caso di impianti con “Generatori alimentati a gas, metano o GPL” di potenza compresa fra 10 e 100 kW, cosa fare se il generatore raggiunge i 15 anni di età durante i quattro anni di validità dell’ultimo Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) effettuato?	23
4.6.	In caso di impianti con macchine frigorifere e/o pompe di calore, come si compila il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE)?	23
4.7.	In caso di impianti con generatori di calore a fiamma non predisposti per il controllo fumi, come si compila il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE)?	23
4.8.	In caso di sostituzione del generatore di calore, occorre inviare un nuovo Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) anche se il precedente è ancora valido? In caso affermativo, occorre pagare nuovamente il contributo?	24
4.9.	Cosa fare nel caso in cui sia stato trasmesso un Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) indicando erroneamente che “l’impianto non può funzionare”?	24

4.10.	Cosa fare nel caso in cui l'impianto termico sottoposto ad "ispezione con addebito" per impianto che "non può funzionare", venga adeguato prima dell'ispezione programmata da parte dell'Autorità Competente?	24
4.11.	Cosa fare nel caso in cui il manutentore riscontri la presenza di un errore nel Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) trasmesso e protocollato tramite CAITEL?	24
4.12.	Quando si apportano modifiche all'impianto termico occorre trasmettere un nuovo Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE)?	25
4.13.	Come si compila il campo "Depressione nel canale di fumo" presente nel Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) di Tipo 1?	25
4.14.	Durante la compilazione di un Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE), in quali casi occorre selezionare "NC" dal menu a tendina dei campi in cui è prevista tale opzione?	25
4.15.	Durante la compilazione di un Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE), in quali casi occorre selezionare "NO" dal menu a tendina del campo "la macchina è sicura"?	26
4.16.	Nel caso in cui l'impianto termico sia composto da più macchine ed una sola macchina risulti NON SICURA, occorre considerare "NON SICURO" l'intero impianto?	26
4.17.	Quanti Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica devono essere redatti nel caso in cui un codice CAITEL sia composto da due Gruppi Omogenei (G.O.)?	26
5.	LE MANUTENZIONI ORDINARIE	28
5.1.	È obbligatorio inserire le manutenzioni ordinarie su CAITEL?	28
5.2.	Esiste un modello di rapporto delle operazioni di manutenzione ordinaria approvato da Regione Liguria?	28
5.3.	Con quale frequenza occorre effettuare le operazioni di manutenzione ordinaria sugli impianti termici?	29

1. LA NORMATIVA SUGLI IMPIANTI TERMICI IN REGIONE LIGURIA

1.1. Quali sono i principali riferimenti normativi in materia di impianti termici ed efficienza energetica?

I principali riferimenti normativi in materia di impianti termici ed efficienza energetica sono:

- **Decreto Legislativo n. 192/2005** e ss.mm.ii. (*Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia*);
- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013** (*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*);
- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993** e ss.mm.ii. (*Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10*);
- **Decreto Ministeriale 10 febbraio 2014** (*Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013*).
- **Legge Regionale n. 22 del 29 maggio 2007** e ss.mm.ii. (*Norme in materia di energia*);
- **Regolamento Regionale n. 1/2018** e ss.mm.ii. (*Regolamento di attuazione dell'art. 29 della legge regionale n. 22/2007 e ss.mm.ii.*) e relative Delibere di Giunta Regionale.

1.2. Quali sono le Autorità Competenti che eseguono gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici in Regione Liguria?

In base alla **Legge Regionale n. 22/2007** e ss.mm.ii., in Regione Liguria gli accertamenti e le ispezioni, volti a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni della normativa vigente, vengono effettuate dalle Autorità Competenti (o Enti Competenti) che sono:

- i Comuni con più di 40.000 abitanti;
- le Province e la Città metropolitana di Genova.

In particolare, sul territorio ligure le Autorità Competenti sono:

- Provincia di Imperia: <https://www.provincia.imperia.it/>
- Comune di Imperia: <http://www.comune.imperia.it/>
- Comune di Sanremo: <https://www.comunedisanremo.it/>
- Provincia di Savona: <https://www.provincia.savona.it/>
- Comune di Savona: <http://www.comune.savona.it/IT/HomePage>
- Città Metropolitana di Genova: <https://www.cittametropolitana.genova.it/>

- Comune di Genova: <https://smart.comune.genova.it/>
- Provincia della Spezia: <http://www.provincia.sp.it/home>
- Comune di La Spezia: <http://www.comune.laspezia.it/>

Si precisa che ciascuna Autorità Competente opera nell'ambito del proprio territorio.

Ad esempio, un impianto sito sul territorio del Comune di Albenga (SV), Comune avente meno di 40.000 abitanti, avrà come Autorità Competente di riferimento la Provincia di Savona.

1.3. Quali impianti termici occorre accatastare su CAITEL?

Su CAITEL devono essere accatastati tutti gli "impianti termici" destinati alla climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, installati in edifici o unità immobiliari la cui destinazione d'uso rientra tra le categorie di edifici elencate all'articolo 3 del **DPR n. 412/1993**.

Per "impianto termico" si intende un impianto che rientra nella definizione fornita dall'articolo 2 del **D.Lgs. n. 192/2005** e ss.mm.ii.:

"impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate."

Le **categorie di edifici elencate all'articolo 3 del DPR n. 412/1993**, sono:

- **E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:**
 - E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
 - E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
 - E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
- **E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili:** pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
- **E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili** ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri oggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- **E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:**
 - E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;
 - E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
 - E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
- **E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili:** quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
- **E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:**
 - E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;

- E.6 (2) palestre e assimilabili;
- E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;
- E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Pertanto, gli impianti termici che rientrano nella definizione sopracitata e che sono a servizio di unità immobiliari la cui destinazione d'uso rientra tra le categorie di edifici sopra elencate devono essere registrati su CAITEL.

1.4. Quali impianti sono esclusi dall'obbligo di registrazione su CAITEL e non sono soggetti alle disposizioni legate all'esercizio, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici?

L'articolo 3, comma 3, del **Decreto Legislativo n. 192/2005** e ss.mm.ii. elenca i casi per cui non si applicano le disposizioni legate all'esercizio, alla conduzione, al controllo e alla manutenzione degli impianti termici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo stesso. Per maggiore chiarezza, si riporta il comma 3 sopracitato.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:

- a) *gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis e al comma 3-bis.1;*
- b) *gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;*
- c) *edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;*
- c-bis) *gli edifici dichiarati inagibili o collabenti;*
- d) *i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;*
- e) *gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del **Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412**, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, resta fermo in ogni caso quanto previsto in materia di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici secondo quanto previsto al decreto di cui all'articolo 4, comma 1;*
- f) *gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.*

Con riferimento alla lettera a) del comma 3, nel seguito si riportano le disposizioni dei commi **3-bis e 3-bis.1 dell'art. 3 del D.Lgs n. 192/2005** e ss.mm.ii.:

3-bis. *Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), il presente decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti:*

- a) *l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6;*
- b) *l'esercizio, ((la conduzione, il controllo,)) la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui all'articolo 4, comma 1-ter e all'articolo 7.*

3-bis. 1. *Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma 3-bis, solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi*

un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.

1.5. Un impianto termico a servizio di un edificio adibito a luogo di culto ed allo svolgimento di attività religiose deve essere registrato su CAITEL?

In base al comma 3 dell'articolo 3 del **D.Lgs. n. 192/2005** e ss.mm.ii. riportato nella FAQ 1.4 gli impianti termici a servizio di edifici adibiti a luoghi di culto ed allo svolgimento di attività religiose non sono soggetti alle disposizioni concernenti l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione di cui all'articolo 7 del **D.Lgs. n. 192/2005** e ss.mm.ii.

1.6. Cosa prevede l'articolo 7 del D.Lgs. n.192/2005 e ss.mm.ii.?

Nel seguito si riporta l'articolo 7 del D.Lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii.:

Esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva, e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria

1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.

2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.

2-bis. Ai fini dell'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché in materia di requisiti professionali e di criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1-quater e 1-quinquies.

1.7. I generatori di Acqua Calda Sanitaria (ACS) devono essere registrati su CAITEL?

Il **regolamento regionale n. 1/2018** e ss.mm.ii. prevede che siano accatastati su CAITEL tutti gli impianti termici. La definizione di "impianto termico", fornita dall'articolo 2 del **D.Lgs. n. 192/2005** e ss.mm.ii. e riportata nella FAQ 1.3 del presente documento, specifica che:

"[...] Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate."

Pertanto, i generatori destinati alla sola produzione di ACS sono considerati impianti termici (e vanno quindi accatastati e sottoposti a controllo di efficienza energetica) **solo se centralizzati ad uso residenziale o assimilabile**, oppure **se destinati ad uso civile diverso dal residenziale** (parrucchiere, centro benessere,

palestre, piscine ecc.). In questi casi il generatore va trattato in modo del tutto simile ad un impianto di riscaldamento.

Si precisa che, tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate, sono da intendersi comprese anche:

- gli edifici residenziali monofamiliari;
- le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale.

1.8. Chi è il “Responsabile dell’impianto termico” in base alla normativa vigente?

Secondo il **D.Lgs. n. 192/2005** e ss.mm.ii. (definizione n. 42 dell’Allegato A) il “**Responsabile dell’impianto**” è individuato come:

- l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali;
- il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;
- l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;
- il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.

1.9. Chi è il “Terzo responsabile dell’impianto termico” in base alla normativa vigente?

Secondo il **D.Lgs. n. 192/2005** e ss.mm.ii. (definizione n. 52 dell’Allegato A) il “**Terzo responsabile dell’impianto termico**” è individuato come: l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.

1.10. Cosa si intende per manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto termico?

Per quanto riguarda le definizioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto termico, occorre fare riferimento all’Allegato A del **D.Lgs. n. 192/2005** e ss.mm.ii., ed in particolare:

- **Manutenzione ordinaria** dell'impianto termico sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente (definizione n. 27 dell’Allegato A);
- **Manutenzione straordinaria** dell'impianto termico sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti,

ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico (definizione n. 28 dell'Allegato A).

1.11. Gli impianti termici alimentati a biomassa devono essere registrati su CAITEL?

Sì, anche gli impianti termici alimentati a biomassa devono essere registrati su CAITEL. Tali impianti devono essere accatastati nell'ambito del Gruppo Omogeneo *"Generatori alimentati a combustibile solido o liquido"*, cliccando sull'apposito "flag" per specificare che si tratta di un impianto alimentato a biomassa. Questo escluderà la potenza del generatore dal conteggio totale della potenza che determina il valore del contributo da versare, nel caso in cui fossero presenti altri generatori.

L'articolo 2, comma 2, del **DM 10 febbraio 2014**, prevede che *"gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili"* siano **esclusi dai controlli di efficienza energetica**. Pertanto, gli impianti a biomassa non sono soggetti al controllo di efficienza energetica e non occorre né trasmettere il rapporto di controllo né versare il relativo contributo.

Un impianto a biomassa **deve essere comunque dotato di libretto d'impianto** dove il manutentore indica le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto e la frequenza con cui queste operazioni devono essere effettuate.

1.12. Gli impianti termici alimentati a biomassa sono soggetti al controllo di efficienza energetica?

L'articolo 2, comma 2, del **DM 10 febbraio 2014**, prevede che *"gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili"* siano **esclusi dai controlli di efficienza energetica**. Pertanto, gli impianti a biomassa non sono soggetti al controllo di efficienza energetica e non occorre né trasmettere il rapporto di controllo né versare il relativo contributo.

Un impianto a biomassa **deve essere comunque dotato di libretto d'impianto** in cui il manutentore indica le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto e la frequenza con cui queste operazioni devono essere effettuate.

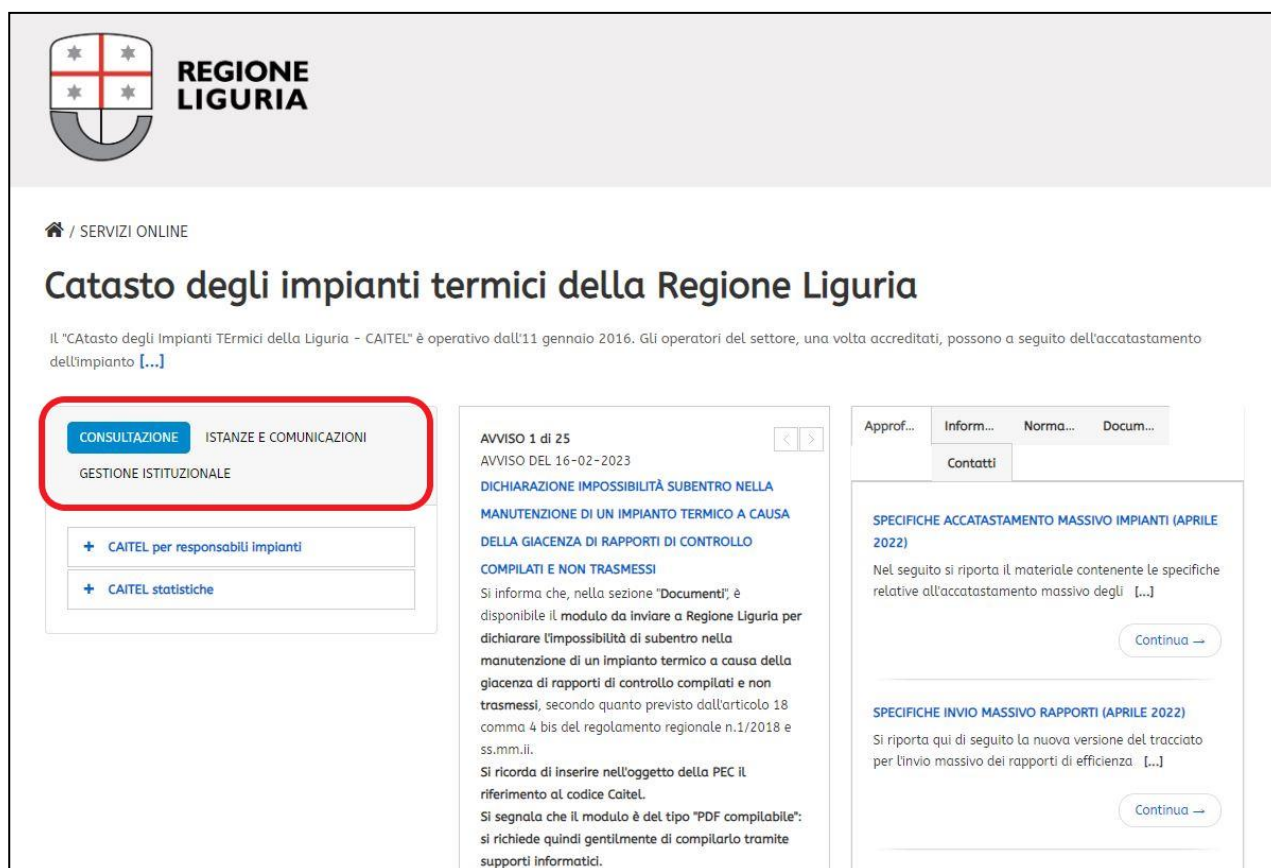
2. L'ACCESSO AL SISTEMA CAITEL

2.1. Come accedere al sistema CAITEL?

È possibile accedere al sistema CAITEL dalla pagina web di Regione Liguria dedicata al Catasto degli impianti termici <https://servizi.regione.liguria.it/page/welcome/CAITEL>.

In questa pagina sono presenti tre sezioni differenti:

- Sezione **CONSULTAZIONE** che consente al responsabile d'impianto di consultare i principali dati relativi all'impianto termico di cui è responsabile;
- Sezione **ISTANZE E COMUNICAZIONI** che consente l'accesso a CAITEL alle ditte di manutenzione;
- Sezione **GESTIONE ISTITUZIONALE** che consente l'accesso a CAITEL ai gestori istituzionali.



The screenshot shows the CAITEL web interface. At the top left is the Regione Liguria logo. Below it, the text 'REGIONE LIGURIA' is displayed. A navigation bar contains 'SERVIZI ONLINE'. The main heading is 'Catasto degli impianti termici della Regione Liguria'. Below this, a paragraph states: 'Il "Catasto degli Impianti Termici della Liguria - CAITEL" è operativo dall'11 gennaio 2016. Gli operatori del settore, una volta accreditati, possono a seguito dell'accatastamento dell'impianto [...]'. On the left, there are three main sections: 'CONSULTAZIONE' (highlighted with a red box), 'ISTANZE E COMUNICAZIONI', and 'GESTIONE ISTITUZIONALE'. Under 'CONSULTAZIONE', there are two sub-sections: 'CAITEL per responsabili impianti' and 'CAITEL statistiche'. The central area displays an 'AVVISO 1 di 25' dated '16-02-2023' regarding the submission of control reports. The right sidebar contains a menu with 'Approf...', 'Inform...', 'Norma...', and 'Docum...'. Below this, there are two sections: 'SPECIFICHE ACCATASTAMENTO MASSIVO IMPIANTI (APRILE 2022)' and 'SPECIFICHE INVIO MASSIVO RAPPORTI (APRILE 2022)', each with a 'Continua →' button.

Pagina web del sito di Regione Liguria dedicata al Catasto degli impianti termici

2.2. Chi può accedere al sistema CAITEL?

Al sistema CAITEL possono accedere solamente i soggetti abilitati. A seconda del ruolo attribuito al soggetto abilitato, è possibile visualizzare solamente determinate sezioni di CAITEL.

I soggetti abilitati che possono accedere a CAITEL sono:

- **DITTA DI MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO TERMICO** – Possono accedere, con ruoli diversi:
 - il Rappresentante Legale della ditta;
 - l'operatore generico che opera per conto della ditta;
- **GESTORE ISTITUZIONALE** – Possono accedere, con ruoli diversi:
 - l'operatore di Regione Liguria (compresi gli operatori di IRE SpA e Liguria Digitale SpA);
 - l'operatore appartenente ad un Autorità Competente per i controlli sugli impianti termici.



Accesso al sistema CAITEL per le ditte di manutenzione e per i gestori istituzionali

2.3. Quali dati può consultare il responsabile d'impianto?

Il responsabile d'impianto può consultare i principali dati relativi all'impianto termico di cui è responsabile, tra cui i Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) trasmessi dal manutentore tramite CAITEL. In particolare, il responsabile d'impianto può accedere alla Sezione **CONSULTAZIONE** di cui [alla FAQ n. 2.1e](#) può visualizzare la schermata riportata nella figura seguente.

Consultazione Catasto Impianti Termici

Codice Impianto:

Responsabile Impianto:

[Nuova Ricerca](#)

DATI ANAGRAFICI DELL'IMPIANTO

sito in

DATI ANAGRAFICI DEL GRUPPO OMOGENEO 1

potenza totale massima (kW) 24

ditta di manutenzione

stato bollino valido fino all'anno 2024

email responsabile *

* L'indirizzo mail permette di ricevere l'evidenza dell'avvenuta trasmissione a Regione Liguria, da parte della ditta manutentrice, del rapporto di controllo di efficienza energetica dell'impianto di cui risulta responsabile.
Nel caso il responsabile di impianto desideri modificare o inserire un nuovo indirizzo mail, può contattare l'assistenza telefonica al numero 010.57176500 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30.

RAPPORTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ASSOCIATI AL GRUPPO OMOGENEO SELEZIONATO

	data rapporto	stato rapporto	ditta di manutenzione	
	27/01/2020	Protocollato		v
	20/12/2016	Protocollato		v

[visualizza rapporto](#)
[visualizza ricevuta](#)
[visualizza dettaglio](#)
[nascondi dettaglio](#)

IMPOSTAZIONI DI MANUTENZIONE DEL GRUPPO OMOGENEO

frequenza manutenzione

operazione

data inizio

dichiarazione * dichiarazione non presente

* Dichiarazione (RR 1/2018 art.16 comma 4 lettera a)

Esempio di schermata visualizzata dal responsabile d'impianto

2.4. Come richiedere l'accreditamento per l'accesso al Catasto degli Impianti Termici della Regione Liguria - CAITEL?

Per richiedere l'accreditamento al sistema CAITEL, il Rappresentante Legale di una ditta di manutenzione deve effettuare apposita richiesta a Regione Liguria compilando il "Modulo domanda di accreditamento al Catasto Regionale degli impianti termici" (Allegato C al regolamento regionale n. 1/2018 e ss.mm.ii.). Il modulo, scaricabile dalla sezione "Documenti" della pagina web di Regione Liguria dedicata a CAITEL <https://servizi.regione.liguria.it/page/welcome/CAITEL>, deve essere inviato all'indirizzo PEC della Regione Liguria, indicato sul modulo stesso, unitamente ad una fotocopia della carta d'identità del Rappresentante Legale della ditta di manutenzione.

Il Rappresentante Legale, una volta accreditato, può raggiungere CAITEL dalla pagina web di Regione Liguria <https://servizi.regione.liguria.it/page/welcome/CAITEL>, cliccando su “ISTANZE E COMUNICAZIONI” e successivamente su “Gestione CAITEL per le ditte”.

È possibile accedere a CAITEL tramite l'identità digitale SPID (Servizio Pubblico di Identità digitale) o TS/CNS (Tessera Sanitaria/Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta d'Identità Elettronica).

2.5. Come registrare l'operatore generico che opera per conto della ditta?

L'operatore generico che opera per conto di una ditta può registrarsi in autonomia tramite l'apposita funzione “Registrazione operatori ditte” raggiungibile cliccando su “ISTANZE E COMUNICAZIONI” dalla pagina web di Regione Liguria <https://servizi.regione.liguria.it/page/welcome/CAITEL>.

Una volta eseguito l'accesso a questa funzione, il nuovo operatore potrà scegliere la ditta di riferimento a cui associare il proprio codice fiscale.

A seguito di questa associazione, il Rappresentante Legale della ditta (scelta precedentemente dall'operatore) dovrà:

- accedere a CAITEL;
- autorizzare tale associazione tramite l'apposita funzione “Gestione operatori”, disponibile all'interno del sistema CAITEL.

Una volta autorizzato, il nuovo operatore potrà accedere a CAITEL come operatore cliccando su “ISTANZE E COMUNICAZIONI” e su “Gestione CAITEL per le ditte”.

2.6. Come comunicare le variazioni relative a Partita IVA o Ragione Sociale dell'impresa di manutenzione accreditata su CAITEL?

Nel caso in cui ci sia la necessità di modificare la ragione sociale o la partita IVA della ditta accreditata su CAITEL occorre inviare una PEC a Regione Liguria (protocollo@pec.regione.liguria.it) indicando sia i vecchi dati che i dati da sostituire.

3. LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SU CAITEL

3.1. Quali sono i campi che descrivono l'indirizzo in cui è ubicato l'impianto?

All'interno del sistema CAITEL, i campi compilabili relativi all'indirizzo sono i seguenti:

- Indirizzo
- Numero civico (nuovo formato)
- Colore
- Lettera/Palazzo
- Scala
- Interno
- Lettera Interno

3.2. Come devono essere compilati i campi che descrivono l'indirizzo in cui è ubicato l'impianto termico?

I campi relativi all'indirizzo devono essere compilati come segue:

- **Indirizzo:** indicare il nome della via/piazza/corso/vicolo/strada/ecc...;
- **Numero civico (nuovo formato):** indicare il numero civico. Nel caso in cui non sia presente il numero civico, indicare 9999;
- **Colore:** indicare il colore del numero civico (nei Comuni dove non è specificato il colore del numero civico, indicare Nero);
- **Lettera/Palazzo:** inserire la lettera riferita al numero civico, se presente (esempio: se il civico è 24F, nel campo "Numero civico" inserire 24, nel campo "Lettera/Palazzo" inserire F), nel caso in cui non sia presente lasciare il campo vuoto;
- **Scala:** indicare la scala, se presente (1 o 2, destra o sinistra, NON indicare il piano), nel caso in cui non sia presente lasciare il campo vuoto;
- **Interno:** indicare l'interno dell'unità immobiliare (SENZA lettera, se presente, SENZA 0 davanti al numero). Nel caso in cui l'interno sia unico indicare UNI;
- **Lettera Interno:** indicare la lettera riferita all'interno, se presente, nel caso in cui non sia presente lasciare il campo vuoto.

3.3. Qual è la differenza tra il campo "Numero Civico (nuovo formato)" ed il campo "Numero Civico (vecchio formato)"? Qual è la funzione del filtro "Numero Civico da correggere"?

Il campo "*Numero Civico (vecchio formato)*" è un campo alfanumerico non più utilizzabile per i nuovi accatastamenti. Da aprile 2022, infatti, è stato aggiunto il campo "*Numero Civico (nuovo formato)*", compilabile solamente con caratteri numerici.

I campi sono visibili nella Sezione “Gestione impianti di competenza”, come si può vedere dall’immagine seguente.



Sezione “Gestione Impianti di competenza”

Tramite il filtro “Numero Civico da correggere” è possibile individuare quali impianti hanno il campo “Numero civico (nuovo formato)” vuoto e quindi sono da correggere. Nel dettaglio:

1. lasciando il filtro “vuoto”, il sistema restituisce tutti gli impianti in carico;
2. selezionando la voce “NO”, il sistema restituisce gli impianti in carico che hanno il campo “Numero civico (nuovo formato)” compilato;
3. selezionando la voce “SI” il sistema restituisce tutti gli impianti in carico che hanno “Numero civico (nuovo formato)” “vuoto” e per cui è necessario compilarlo.

Si fa presente che, se il campo *Numero civico (nuovo formato)* è “vuoto”, il sistema impedisce l’invio del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE).

3.4. Cos’è un Gruppo Omogeneo? Ad ogni codice CAITEL corrisponde sempre solo un Gruppo Omogeneo?

Un codice CAITEL può contenere più Gruppi Omogenei, che a loro volta possono essere composti da una o più macchine (generatori) aventi le stesse caratteristiche impiantistiche. Nel seguito si riporta l’elenco delle diverse tipologie di Gruppi Omogenei (da **Allegato H del regolamento regionale n. 1/2018** e ss.mm.ii.):

1. Generatori alimentati a combustibile liquido o solido;
2. Generatori alimentati a gas, metano o Gpl;
3. Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta;
4. Pompe di calore a compressione di vapore azionate da energia termica;
5. Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica;
6. Impianti alimentati da teleriscaldamento - sottostazione di scambio termico da rete ad utenza;
7. Impianti cogenerativi.

3.5. Con quale criterio deve essere richiesto il codice CAITEL?

Il criterio con cui deve essere richiesto il codice CAITEL è differente nel caso in cui l'impianto termico sia a servizio di un'unica unità immobiliare oppure nel caso in cui l'impianto sia centralizzato. Nel dettaglio:

- nel caso di **impianti autonomi a servizio di un'unica unità immobiliare**, tutti i generatori indipendentemente dalla tipologia di servizio (caldo, freddo o acqua calda sanitaria) saranno associati **ad un unico codice CAITEL**. A seconda della tipologia dei generatori saranno presenti uno o più gruppi omogenei;
- nel caso di **impianti centralizzati e quindi a servizio di più unità immobiliari** sarà assegnato **un codice CAITEL** per ogni insieme di generatori collegati **ad una stessa rete di distribuzione del fluido termovettore**. A seconda della tipologia dei generatori saranno presenti uno o più Gruppi Omogenei.

Nel seguito si riportano alcuni casi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Caso A:

- 1 unità immobiliare indipendente (ad esempio una villetta monofamiliare oppure un appartamento all'interno di un edificio composto da diverse unità immobiliari);
- 1 caldaia a gas, metano o Gpl;
- 1 caldaia a biomassa.

Avremo quindi:

	Numerosità	Note
Codice CAITEL	1	Un codice CAITEL: le macchine installate servono la stessa unità immobiliare.
Gruppo Omogeneo (G.O.)	2	Un Gruppo Omogeneo per ogni tipologia di macchina.

Caso B:

- 1 edificio con più unità immobiliari (ad esempio appartamenti);
- 1 generatore a gas, metano o gpl centralizzato;
- 2 pompe di calore centralizzate;
- ogni generatore ha il proprio sistema di distribuzione.

Avremo quindi:

	Numerosità	Note
Codice CAITEL	3	Un codice CAITEL per ogni rete di distribuzione (impianto centralizzato).
Gruppo Omogeneo (G.O.)	1	Ogni Codice CAITEL sarà composto da un Gruppo Omogeneo.

Caso C:

- 1 Hotel o 1 palazzina di uffici (quindi un'unica unità immobiliare);
- 20 pompe di calore (20 motori esterni);
- ogni generatore ha la propria rete di distribuzione.

Avremo quindi:

	Numerosità	Note
Codice CAITEL	1	Un codice CAITEL: le macchine installate servono la stessa unità immobiliare.
Gruppo Omogeneo (G.O.)	1	Le macchine installate appartengono alla stessa tipologia impiantistica.

Caso D:

- 1 edificio con più unità immobiliari (ad esempio appartamenti);
- 1 generatore di calore centralizzato;
- 1 pompe di calore installata in un appartamento (impianto autonomo).

Avremo quindi:

	Numerosità	Note
Codice CAITEL	2	L'appartamento sarà caratterizzato da due codice CAITEL, uno che identifica l'impianto centralizzato e uno che identifica l'impianto autonomo a pompa di calore.
Gruppo Omogeneo (G.O.)	1	Ogni Codice CAITEL sarà composto da un Gruppo Omogeneo.

3.6. Cosa fare nel caso in cui il manutentore incorra in un impianto privo di codice CAITEL?

Un manutentore che incorre in un impianto privo di codice CAITEL deve procedere all'accatastamento (o registrazione) dell'impianto. Prima di procedere con un nuovo accatastamento si invita il manutentore:

- ad accedere alla sezione "Recupero Impianti" della piattaforma CAITEL per verificare che l'impianto non sia già registrato in CAITEL;

- a contattare l'assistenza CAITEL, tramite il servizio di assistenza Ticketing, per verificare con l'operatore se esiste già un impianto registrato su CAITEL, riconducibile all'impianto su cui si è intervenuti. La richiesta di assistenza dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - indirizzo completo in cui è ubicato l'edificio;
 - il nominativo del responsabile dell'impianto.

Nel caso in cui la ricerca dovesse dare esito positivo il manutentore dovrà "subentrare" sul codice CAITEL, prendendosi in carico l'impianto con il ruolo di manutentore. Per conoscere quali sono i passi da seguire per effettuare il "subentro" di un Codice CAITEL si invita consultare il Manuale Utente "CAITEL - CATASTO IMPIANTI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA".

3.7. Cosa fare nel caso in cui non sia possibile subentrare ad un impianto su CAITEL a causa della presenza di RCEE non protocollati da un'altra ditta?

Nel caso in cui una ditta non riesca ad effettuare il subentro ad un codice CAITEL a causa della presenza di rapporti non protocollati da altra ditta, è necessario inviare una PEC a Regione Liguria affinché Regione effettui una **intimazione ad adempiere**, come stabilito dal comma 4bis art. 18 r.r. 1/2018 e ss.mm.ii. Per maggiore chiarezza, si riporta di seguito il comma sopracitato:

"4 bis. Qualora, in caso di subentro di una nuova impresa nella manutenzione di un impianto termico, la trasmissione dei rapporti di controllo da parte dell'impresa subentrante non sia possibile a causa della giacenza sul CAITEL di rapporti compilati e non trasmessi dalla ditta precedentemente incaricata, la Regione intima a quest'ultima di provvedere alla trasmissione o alla cancellazione di tali rapporti entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'intimazione stessa. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione provvede d'ufficio alla cancellazione dei rapporti. La Regione provvede a trasmettere d'ufficio anche i rapporti per i quali il manutentore abbia pagato il contributo previsto dall'articolo 19, comma 1, ma non abbia provveduto a protocollare i rapporti stessi."

Pertanto, nel caso descritto, si invita a procedere nel seguente modo:

- scrivere una PEC al protocollo di Regione Liguria al seguente indirizzo: protocollo@pec.regione.liguria.it
- riportare nell'oggetto della PEC il riferimento "**comma 4bis art. 18 r.r. 1/2018 e ss.mm.ii.**".
- riportare nel testo della PEC il fatto di non poter procedere al subentro a causa della presenza di rapporti non protocollati da altra ditta indicando i seguenti dati:
 - Ragione Sociale ditta (che vuole subentrare);
 - Identificativo fiscale ditta (che vuole subentrare);
 - Codice CAITEL per il quale non risulta possibile effettuare il subentro.

3.8. Cosa fare in caso di subentro errato su CAITEL?

Nel caso in cui una ditta manutentrice subentri per errore ad un impianto termico su CAITEL, occorre compilare il modulo "**Istanza di annullamento di subentro errato**", disponibile nella sezione "**Documenti**"

della pagina dedicata a CAITEL <https://servizi.regione.liguria.it/page/welcome/CAITEL>, ed inviarlo, unitamente ad una fotocopia del documento di identità, all'assistenza di CAITEL tramite il Sistema Ticketing, effettuando una segnalazione.

3.9. Cosa fare nel caso in cui non si possa risalire alla data di installazione di una macchina?

Nel caso in cui non si possa risalire alla data di installazione di una macchina è possibile inserire la data di costruzione della macchina stessa. Se non si conosce la data esatta ma solo l'anno, come giorno e mese occorre inserire "1 gennaio".

Nel caso in cui la data di installazione e la data di costruzione della macchina sono entrambi irreperibili, si dovrà compilare il campo inserendo la data convenzionale "1 gennaio 1900".

3.10. Cosa fare nel caso in cui sia necessario modificare il campo "Anno scadenza bollino" a causa dell'errata indicazione della "Data installazione" di una macchina in CAITEL?

Nel caso in cui sia necessario modificare il campo "Anno scadenza bollino" a causa dell'errata indicazione della "Data installazione" di una macchina su CAITEL, il manutentore dovrà:

- a. dismettere la macchina con data di installazione errata indicando:
 - nel campo "data dismissione" la data installazione errata;
 - nel campo "Note" la dicitura "Macchina dismessa per data di installazione errata";
- b. inserire una nuova macchina con la data di installazione corretta;
- c. inviare una PEC all'Autorità Competente, a seguito delle azioni sopra indicate, allegando il modulo ***"Istanza di modifica del campo "Anno scadenza bollino" su CAITEL per errata indicazione della DATA DI INSTALLAZIONE"***, scaricabile dalla pagina dedicata a CAITEL del sito di Regione Liguria.

Si precisa che la richiesta di modifica può essere inviata solo tramite PEC utilizzando il modulo che ogni Autorità Competente ha predisposto, scaricabile dalla sezione "Documenti" della pagina web di Regione Liguria dedicata a CAITEL <https://servizi.regione.liguria.it/page/welcome/CAITEL>.

Si prega di prestare attenzione all'eventuale documentazione che l'Autorità Competente richiede al momento dell'invio della richiesta.

3.11. Cosa fare nel caso in cui sia necessario modificare il campo "Anno scadenza bollino" a causa dell'errata indicazione del Gruppo Omogeneo in CAITEL?

Nel caso in cui sia necessario modificare il campo "Anno scadenza bollino" a causa dell'errata indicazione del Gruppo Omogeneo su CAITEL, il manutentore dovrà:

- a. dismettere la macchina associata al Gruppo Omogeneo errato indicando:
 - nel campo "data dismissione" la data installazione;
 - nel campo "Note" la dicitura "Macchina dismessa per Gruppo Omogeneo errato";

- b. inserire un nuovo Gruppo Omogeneo e una nuova macchina con combustibile corretto;
- c. inviare una PEC all'Autorità Competente, a seguito delle azioni sopra indicate, allegando il modulo ***"Istanza modifica del campo "Anno scadenza bollino" su CAITEL per errata per errata indicazione del GRUPPO OMOGENEO"***, scaricabile dalla pagina dedicata a CAITEL del sito di Regione Liguria.

Si precisa che la richiesta di modifica può essere inviata solo tramite PEC utilizzando il modulo che ogni Autorità Competente ha predisposto, scaricabile dalla sezione "Documenti" della pagina web di Regione Liguria dedicata a CAITEL <https://servizi.regione.liguria.it/page/welcome/CAITEL>.

Si prega di prestare attenzione all'eventuale documentazione che l'Autorità Competente richiede al momento dell'invio della richiesta.

3.12. Cosa fare quando un codice CAITEL è "conteso" da due manutentori?

Esempio:

La ditta "X" nel 2016 accatasta un impianto con un determinato indirizzo ottenendo il codice CAITEL "123456".

Nel 2020 la ditta "Y", tramite l'indirizzo trova il codice CAITEL "123456", gli subentra erroneamente e benchè riscontri incongruenze tra il responsabile di impianto e le macchine presenti, procede con le attività di modifica dei dati presenti, inserendo quelli a sua disposizione.

Nel 2020 la ditta "X", dovendo aggiornare il rapporto di efficienza energetica del cliente si accorge che al codice CAITEL "123456" è subentrata un'altra ditta, modificando i dati delle macchine e del responsabile d'impianto.

Nel caso in cui si presenti la situazione sopra riportata, la procedura da seguire è la seguente:

- a. la ditta X contatta la ditta Y spiegando la situazione;
- b. la ditta Y verifica a sua volta la situazione, prende in carico un altro codice se già presente, oppure crea un nuovo codice catasto;
- c. la ditta X riprende in carico il codice catasto ripristinando i dati e, nel caso la ditta Y avesse già inserito un RCEE con bollino, richiede all'Autorità Competente (tramite PEC) la correzione del campo "Anno scadenza bollino" descrivendo quanto accaduto; nel campo "Note degli Enti" sarà inserita la seguente dicitura: "RCEE dell'anno XXXXX inserito erroneamente";
- d. la ditta Y richiede all'Autorità Competente (tramite PEC) il riallineamento della scadenza del bollino: in questo caso nel campo "Note degli Enti" sarà riportata la dicitura "RCEE dell'anno xxxx eseguito erroneamente su codice catasto xxxxxxxx".

Al fine di evitare il più possibile i casi sopradescritti, si invita a **prestare massima attenzione alla compilazione dei campi relativi all'indirizzo** di ogni codice CAITEL, e di **adeguare quelli già esistenti** con le indicazioni fornite nella FAQ 3.2.

4. IL RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA (RCEE)

4.1. Per quali impianti occorre trasmettere il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) e versare il relativo contributo previsto dalla normativa vigente?

In base alle disposizioni del **DPR n. 74/2013** riprese dall'art.17 del **regolamento regionale n. 1/2018** e ss.mm.ii. sono soggetti a controllo di efficienza energetica e quindi a trasmissione del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) con versamento del relativo contributo:

- gli impianti termici con generatore di calore a fiamma di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW;
- gli impianti termici con macchine frigorifere/pompe di calore di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW.

4.2. Entro quanto tempo dalla data di effettuazione del controllo (data dell'intervento) occorre trasmettere il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE)?

Secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1 del **regolamento regionale n. 1/2018** e ss.mm.ii. il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) deve essere trasmesso *"entro la fine del secondo mese successivo alla data di effettuazione del controllo sull'impianto, indicata sul rapporto stesso."*

Esempio:

Data intervento: 14 gennaio 2023.

Il manutentore deve procedere con la protocollazione del RCEE, tramite CAITEL, entro il 31 marzo 2023.

4.3. Con quale frequenza occorre effettuare i controlli di efficienza energetica sugli impianti termici e quindi trasmettere il relativo Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE)?

La frequenza con cui occorre effettuare i controlli di efficienza energetica è indicata nell'**Allegato H** del regolamento regionale n. 1/2018 e ss.mm.ii. Tale cadenza è stabilita in relazione:

- alla tipologia di impianto;
- al combustibile impiegato;
- alla potenza termica;
- all'anzianità del generatore.

Una volta effettuato il controllo, il manutentore è tenuto a trasmettere e protocollare il RCEE, tramite CAITEL, nei tempi previsti dall'art. 18 del r.r. 1/2018 ss.mm.ii. descritti nella FAQ n. 4.2. La trasmissione del RCEE è subordinata al pagamento del contributo definito nell'art. 19 del regolamento.

La copia cartacea del RCEE, rilasciata al responsabile d'impianto, deve essere allegata al Libretto di Impianto.

4.4. A quanto ammonta il contributo da versare per la trasmissione del RCEE?

Il costo dei contributi da pagare (per ciascun Gruppo Omogeneo) sono quelli previsti dalla normativa vigente, in particolare dall'**Allegato I del regolamento regionale n. 1/2018** e ss.mm.ii.

L'Allegato I è stato modificato con **Deliberazione regionale n. 1379/2022** "Rideterminazione dei contributi per la trasmissione al CAITEL dei rapporti di efficienza energetica".

4.5. In caso di impianti con "Generatori alimentati a gas, metano o GPL" di potenza compresa fra 10 e 100 kW, cosa fare se il generatore raggiunge i 15 anni di età durante i quattro anni di validità dell'ultimo Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) effettuato?

Per impianti con "Generatori alimentati a gas, metano o GPL" di potenza compresa fra 10 e 100 kW, se il generatore raggiunge i 15 anni di età durante i quattro anni di validità dell'ultimo Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) effettuato, tale rapporto conserva la validità fino al termine prestabilito al momento della trasmissione del RCEE. Alla scadenza del termine, la cadenza per la trasmissione del successivo Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica diventerà di due anni, con decorrenza dall'anno solare di trasmissione del rapporto stesso.

4.6. In caso di impianti con macchine frigorifere e/o pompe di calore, come si compila il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE)?

Attualmente è disponibile la norma tecnica UNI 10389-1 per la tipologia di impianti con generatore di calore a fiamma che consente di effettuare il controllo del sottosistema di generazione previsto all'articolo 8 comma 9 del **DPR n. 74/2013**.

Per le altre tipologie di impianti, in attesa che l'UNI pubblichi le pertinenti norme tecniche o prassi di riferimento, si provvede a redigere e sottoscrivere il relativo rapporto di controllo di efficienza energetica e le relative pagine del libretto di impianto, senza effettuare la misurazione delle temperature caratteristiche del ciclo frigorifero (surriscaldamento, sottoraffreddamento ecc.) che non vanno quindi riportate obbligatoriamente sul rapporto.

4.7. In caso di impianti con generatori di calore a fiamma non predisposti per il controllo fumi, come si compila il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE)?

Il comma 8, art. 5 del **DPR n. 412/1993** prescrive che "Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli impianti termici nonché nella sostituzione di generatori di calore destinati alla produzione di energia per la climatizzazione invernale o per la produzione di acqua calda sanitaria, per ciascun generatore di calore deve essere realizzato almeno un punto di prelievo dei prodotti della combustione sul condotto tra la cassa dei fumi del generatore stesso ed il camino allo scopo di consentire l'inserzione di sonde per la determinazione del rendimento di combustione e della composizione dei gas di scarico ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni."

Ciò implica che l'analisi dei fumi non è obbligatoria solo per caldaie installate precedentemente all'entrata in vigore del **DPR n. 412/1993** o nel caso in cui la somma delle potenze dei generatori fissi al servizio di un immobile (es. termoconvettori) sia inferiore a 10 kW. In tutti gli altri casi il foro, se non presente, deve

essere realizzato secondo le indicazioni del costruttore o, in mancanza di queste, secondo quanto indicato dalla norma UNI 10381.

4.8. In caso di sostituzione del generatore di calore, occorre inviare un nuovo Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) anche se il precedente è ancora valido? In caso affermativo, occorre pagare nuovamente il contributo?

In caso di sostituzione del generatore di calore, appartenente allo stesso Gruppo Omogeneo, occorre trasmettere un nuovo Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) tramite CAITEL anche se il precedente è ancora in corso di validità. A parità di condizioni del Gruppo Omogeneo (stessa fascia di potenza termica totale) la trasmissione del nuovo RCEE non richiederà il versamento del contributo.

4.9. Cosa fare nel caso in cui sia stato trasmesso un Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) indicando erroneamente che “l’impianto non può funzionare”?

Nel caso in cui sia stato trasmesso un Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) indicando erroneamente che l’impianto non può funzionare, occorre inviare una PEC all’Autorità Competente al fine di interrompere la procedura di “ispezione con addebito” a carico del responsabile di impianto. Successivamente, occorre accedere a CAITEL e trasmettere un nuovo RCEE, pagando il relativo contributo.

4.10. Cosa fare nel caso in cui l’impianto termico sottoposto ad “ispezione con addebito” per impianto che “non può funzionare”, venga adeguato prima dell’ispezione programmata da parte dell’Autorità Competente?

Nel caso in cui l’impianto termico sottoposto ad “ispezione con addebito” a carico del responsabile di impianto venga adeguato prima della data dell’ispezione programmata da parte dell’Autorità Competente, il responsabile di impianto deve inviare una comunicazione in forma scritta all’Autorità Competente per interrompere la procedura di “ispezione con addebito”. Contestualmente, il manutentore deve trasmettere, tramite CAITEL, un nuovo Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) tramite CAITEL.

4.11. Cosa fare nel caso in cui il manutentore riscontri la presenza di un errore nel Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) trasmesso e protocollato tramite CAITEL?

Nel caso in cui il manutentore riscontri la presenza di un errore nel Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) già trasmesso e protocollato, è possibile trasmettere un nuovo RCEE corretto senza dover versare il relativo contributo.

Si specifica che l’anno di riferimento per il calcolo delle scadenze di trasmissione dei successivi RCEE che prevedono il versamento del contributo, rimane quello dell’ultimo RCEE inviato con versamento del contributo.

4.12. Quando si apportano modifiche all'impianto termico occorre trasmettere un nuovo Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE)?

Ogni volta che si apportano modifiche all'impianto termico occorre trasmettere e protocollare, tramite CAITEL, un nuovo Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE). Se al momento dell'invio del nuovo RCEE ne è già presente uno in corso di validità, allora la trasmissione avverrà senza il versamento del contributo.

Si specifica che l'anno di riferimento per il calcolo delle scadenze di trasmissione dei successivi RCEE che prevedono il versamento del contributo, rimane quello dell'ultimo RCEE inviato con versamento del contributo.

4.13. Come si compila il campo "Depressione nel canale di fumo" presente nel Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE) di Tipo 1?

Il termine "depressione" sottintende che il valore misurato vada sottratto dalla pressione ambiente per determinare la pressione nel canale di fumo. Una canna fumaria funzionante correttamente ha quindi un valore di depressione positivo.

Non è previsto che la depressione possa essere negativa in quanto, in questo caso, il generatore non sarebbe in grado di evacuare i fumi; inoltre, in mancanza di tiraggio la misura dei fumi fornirebbe valori del tutto inaffidabili.

Nel caso in cui si riscontrasse una depressione negativa occorre valorizzare con "SI" il campo "presenza di riflusso dei prodotti della combustione". Questo inibirà la possibilità di compilare il valore relativo alla depressione che, pertanto, non dovrà essere compilato.

4.14. Durante la compilazione di un Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE), in quali casi occorre selezionare "NC" dal menu a tendina dei campi in cui è prevista tale opzione?

Le lettere "NC" sintetizzano la risposta "Non Controllabile/Non Compilabile". Pertanto, l'opzione "NC" è da selezionare in tutti i casi in cui non sia possibile e/o corretto scegliere la risposta "SI" oppure la risposta "NO" alla domanda contenuta nel relativo campo.

In particolare, l'opzione "NC" può essere utilizzata nei seguenti casi:

1. se l'oggetto della domanda è fisicamente non controllabile, in quanto non accessibile neanche visivamente per motivi indipendenti dalla volontà del manutentore, ed è quindi impossibile esprimere un giudizio (ad esempio "Canale da fumo o condotti da scarico idonei - esame visivo" realmente non visionabile);
2. se l'oggetto della domanda è, per natura stessa dell'impianto, inesistente e quindi da non controllare (ad esempio: "Adeguate dimensioni aperture di ventilazione/aerazione" in caso di generatori con modalità di evacuazione fumi forzata, dove ovviamente non occorrono tali aperture, né tanto meno il manutentore deve controllarne l'eventuale esistenza e le loro dimensioni; oppure "Aperture ventilazione/aerazione libere da ostruzioni" quando si tratti di una caldaia tipo C, come sopra; oppure "Per installazione interna: in locale idoneo" e "Per installazione esterna: generatori idonei": a seconda della tipologia di impianto riscontrata, un campo va valorizzato con "SI" o "NO" e l'altro con "NC" in quanto si tratta ovviamente di due campi alternativi, uno dei quali è inesistente e quindi non controllabile)

4.15. Durante la compilazione di un Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE), in quali casi occorre selezionare “NO” dal menu a tendina del campo “la macchina è sicura?”?

Occorre selezionare “NO” dal menu a tendina del campo “la macchina è sicura?” nei casi in cui le condizioni della macchina sono tali da non renderne sicuro l’utilizzo, indipendentemente dal suo rendimento.

Il sistema CAITEL permette di valorizzare a “NO” il campo “la macchina è sicura?” esclusivamente quando è stato indicato “NO” nel campo “la macchina può funzionare?”.

La compilazione del campo “la macchina è sicura?” è obbligatoria nel caso di macchine che non possono funzionare.

Si ricorda che in base al comma 2 dell’articolo 18 del regolamento regionale n. 1/2018 e ss.mm.ii.:

*“Nel caso in cui nel rapporto venga segnalata una anomalia, tale da rendere l’impianto non idoneo all’utilizzo per motivi legati alla sicurezza, il rapporto deve essere trasmesso **entro 2 giorni dall’effettuazione del controllo**”.*

La trasmissione del RCEE con il campo “la macchina è sicura?” valorizzato a “NO” genera una segnalazione immediata all’Autorità Competente che procederà con una “ispezione con addebito” a carico del responsabile di impianto.

4.16. Nel caso in cui l’impianto termico sia composto da più macchine ed una sola macchina risulti NON SICURA, occorre considerare “NON SICURO” l’intero impianto?

Nel caso in cui l’impianto termico sia composto da più macchine ed una sola macchina risulti NON SICURA, occorre considerare NON SICURO l’intero impianto. È sufficiente, infatti, che una sola macchina sia NON SICURA per rendere non sicuro l’intero impianto.

Un impianto può essere NON Sicuro anche se tutte le macchine sono sicure. La compilazione del campo “L’impianto è sicuro?” è obbligatoria nel caso di impianti che non possono funzionare.

Si ricorda che in base al comma 2 dell’articolo 18 del regolamento regionale n. 1/2018 e ss.mm.ii.:

*“Nel caso in cui nel rapporto venga segnalata una anomalia, tale da rendere l’impianto non idoneo all’utilizzo per motivi legati alla sicurezza, il rapporto deve essere trasmesso **entro 2 giorni dall’effettuazione del controllo**”.*

La trasmissione del RCEE con il campo “L’impianto è sicuro?” valorizzato a “NO”, genera una segnalazione immediata all’Autorità Competente che procederà con una “ispezione con addebito” a carico del responsabile di impianto.

4.17. Quanti Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica devono essere redatti nel caso in cui un codice CAITEL sia composto da due Gruppi Omogenei (G.O.)?

Nel caso in cui un codice CAITEL sia composto da due Gruppi Omogenei (come indicato nella FAQ n. 3.4, un codice CAITEL può avere più Gruppi Omogenei), il manutentore dovrà redigere e trasmettere due Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE). Ciascun rapporto sarà composto da tante schede quante sono le macchine che compongono il G.O.

L’importo del contributo per ciascun RCEE sarà calcolato in automatico da CAITEL sulla base della potenza totale del singolo G.O., determinata dalla somma delle potenze delle singole macchine presenti.

La frequenza con cui dovranno essere redatti e trasmessi i RCEE è definita dall’**Allegato H** al R.R. 1/2018 e ss.mm.ii. e può essere differente per i due G.O.

Nel seguito si riportano alcuni casi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Caso A:

- 1 unità immobiliare indipendente (ad esempio una villetta monofamiliare oppure un appartamento all'interno di un edificio composto da diverse unità immobiliari);
- 1 caldaia a gas, metano o Gpl, 24 kW, installa nel 2000 (età: maggiore di 15 anni);
- 1 pompa di calore, ad azionamento elettrico, 20 kW.

Si avrà quindi:

	Numerosità	Note
Codice CAITEL	1	Un codice CAITEL, le macchine installate servono la stessa unità immobiliare.
Gruppo Omogeneo (G.O.)	2	Un Gruppo Omogeneo per ogni tipologia di macchina.
RCEE	2	Frequenza RCEE: per caldaia ogni 2 anni, per la pompa di calore ogni 4 anni
Importo del contributo totale	-	Per la caldaia 26,00 €, per la pompa di calore 26,00 €

Caso B:

- 1 Hotel o 1 palazzina di uffici (quindi un'unica unità immobiliare);
- 20 pompe di calore (20 motori esterni) da 2 kW ciascuna;
- ogni generatore ha la propria rete di distribuzione.

Si avrà quindi:

	Numerosità	Note
Codice CAITEL	1	Un codice CAITEL, le macchine installate servono la stessa unità immobiliare.
Gruppo Omogeneo (G.O.)	1	Le macchine installate appartengono alla stessa tipologia impiantistica
RCEE	1	Il RCEE sarà composto da 20 schede.
Importo del contributo totale	-	La potenza totale del G.O. è 40 kW, pertanto l'importo del contributo da pagare è 48,00 €

5. LE MANUTENZIONI ORDINARIE

5.1. È obbligatorio inserire le manutenzioni ordinarie su CAITEL?

La compilazione della sezione relativa alle manutenzioni ordinarie su CAITEL, seppur sia utile, non è attualmente obbligatoria. Tutte le informazioni relative a come inserire le manutenzioni ordinarie sono specificate nel **Manuale utente** al paragrafo 3.14. Tuttavia, il manutentore è tenuto a fornire al cliente la dichiarazione di cui all'**art. 16 comma 4 lettera a del regolamento regionale n.1/2018** ss.mm.ii., relative alle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto e alla frequenza con cui queste operazioni devono essere effettuate.

Si precisa che Il regolamento regionale sopracitato prevede che:

“L'installatore o il manutentore è tenuto:

- a) a definire e rendere noto, in forma scritta, al responsabile di impianto, nell'ambito delle rispettive responsabilità ed in riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:*
 - 1. le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose;*
 - 2. la frequenza con cui le suddette operazioni vanno effettuate;*
- b) a provvedere ad aggiornare, in occasione di ogni intervento di controllo e manutenzione, il libretto di impianto.”*

Si ricorda che il mancato rilascio in forma scritta al responsabile d'impianto delle informazioni di cui sopra, comporta una sanzione a carico del manutentore/installatore, di cui all'articolo 15, comma 6, del **D.Lgs. n. 192/2005** e successive modificazioni.

È invece un obbligo per il responsabile di impianto provvedere alla manutenzione del proprio impianto.

5.2. Esiste un modello di rapporto delle operazioni di manutenzione ordinaria approvato da Regione Liguria?

No, non esiste un modello “standard” di rapporto delle operazioni di manutenzione approvato da Regione Liguria.

Al termine di ogni intervento di manutenzione ordinaria dell'impianto, le operazioni svolte e l'esito della manutenzione saranno riportate nel rapporto di manutenzione sulla base di un modello che la ditta di manutenzione può liberamente scegliere. Il manutentore è tenuto a redigere e sottoscrivere il rapporto di manutenzione in duplice copia. Il responsabile di impianto sottoscrive il rapporto di manutenzione per presa visione, trattenendone una copia che allega alla documentazione di impianto.

5.3. Con quale frequenza occorre effettuare le operazioni di manutenzione ordinaria sugli impianti termici?

In base alle disposizioni del **DPR n. 74/2013** recepite dall'art. 16 del **regolamento regionale n. 1/2018** e ss.mm.ii. le operazioni di "controllo ed eventuale manutenzione" su un impianto termico vanno effettuate secondo le seguenti prescrizioni:

- le operazioni periodiche di controllo e manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche riportate nei relativi libretti per l'installazione, l'uso, la manutenzione e il controllo dei componenti, nel rispetto della legislazione vigente e della buona regola tecnica, secondo criteri riportati nella normativa di settore (UNI CEI, ecc.);
- come riportato nella FAQ 5.1, l'installatore o, in difetto di questo, il manutentore degli impianti termici, devono definire e rendere noto al Responsabile dell'impianto, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
 - a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, per garantirne l'efficienza e la sicurezza delle persone e delle cose;
 - b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.